



DIRCREDITO- FD CARIVE SPA
SEGRETERIA ORGANO DI COORDINAMENTO
c/o Sede Regionale Veneto – via Felisati 14 Venezia Mestre
E-mail: dircredito.carive@libero.it
Tel. 0415042598 - fax 0415054750 – cell. 3289615796

Associazione Sindacale Nazionale dell'Area Direttiva e delle Alte professionalità del Credito, della Finanza, delle attività similari e strumentali, delle Fondazioni bancarie e delle Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate

SUCCEDE CHE

INFORMATIVA DIRCREDITO AI DIPENDENTI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA

BUONO PASTO esercizio di opzione

In questi giorni è stata emanata la circolare nr. 475/2009 che va a regolamentare l'esercizio di opzione sulla destinazione del relativo controvalore del buono pasto in relazione a quanto previsto con l'accordo sindacale sottoscritto il 4 giugno 2009 da Intesa Sanpaolo e le Organizzazioni Sindacali.

La scelta potrà essere effettuata fino al 28 settembre 2009 e avrà valenza per il biennio 1° novembre 2009 – 31 ottobre 2011.

La valutazione sulla convenienza o meno di esercitare l'opzione prevista dall'Accordo, andrebbe effettuata tenendo opportunamente conto di alcuni concetti che, seppur di carattere generico, risultano comunque utili per un orientamento sulla materia.

Come esplicitamente prevede lo stesso Accordo in questione, l'ammontare effettivo del controvalore che sarà eventualmente destinato alla previdenza complementare, anziché essere pari a € 5.16 (come ticket valore interamente spendibile), sarebbe di € 4.64, dovendo detrarre il contributo di solidarietà INPS pari al 10%.

Inoltre, occorre tenere opportunamente presente che, la contribuzione alle forme di previdenza complementare, risulta deducibile fiscalmente dal reddito sino ad un importo massimo complessivo annuo di € 5.164,57 (quota azienda + quota lavoratore con esclusione del TFR).

Pertanto, coloro i quali superano tale limite a seguito della destinazione al Fondo del controvalore del ticket, ovvero lo superano già ora, fruiranno di un importo anche al netto dell'IRPEF applicata in ragione dell'aliquota marginale (redditi compresi tra € 28.000 e € 55.000 = 38%; compresi tra € 55.000 e € 75.000 = 41%; oltre € 75.000 = 43%): ossia, a fronte degli € 4.64 (tolto il contributo del 10%), il reale beneficio ammonterà rispettivamente a ca. € 2.80, € 2.70 o € 2.60.

Tutti quelli che, invece, non supereranno il tetto di deducibilità fiscale annua, fruiranno di importo pari all'intero controvalore di € 4.64 (sempre al netto del contributo di solidarietà), fermo restando, però, che, al momento della percezione della prestazione del fondo pensionistico, l'importo risulterà assoggettato al regime fiscale generale previsto in materia di previdenza complementare, con applicazione, a seconda dei casi, della tassazione separata (aliquota media indicativamente tra il 25 e 30% ca.), ovvero di una ritenuta, a titolo d'imposta definitiva, che potrà andare dal 15% al 9%.

Anche in caso di destinazione del valore del ticket alla Cassa di assistenza sanitaria avente esclusivamente fine assistenziale, occorre tenere presente che lo stesso verrà comunque assoggettato almeno al contributo di solidarietà del 10% e che il limite annuo di deducibilità del premio è fissato in € 3.615,20.

PROSPETTO SINOTTICO INDICATIVO (*)

	TICKET	FONDO	FONDO (prestazioni)	CASSA
Valore in esenzione fiscale entro il tetto di deducibilità	5.16	4.64	Tassazione separata, ovvero aliquota tra 15 e 9 %	4.64
Valore in caso di superamento del tetto di deducibilità	5.16	Tra 2.80 e 2.60 ca.	Nessuna tassazione sulla contribuzione già tassata	Tra 2.80 e 2.60

(*) Nel prospetto non si tiene conto del rendimento che il controvalore del ticket determinerà a seconda dell'andamento del Fondo pensionistico